

**(sezione quinta, sentenza n.4293/03; depositata il 30 gennaio)**

***Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 13 novembre 2002-30 gennaio 2003, n. 4293***

*Presidente Marrone – relatore Bruno*

*Pg Frasso – ricorrente Avv. Monaco in proc. Gorgone*

*Svolgimento del processo*

Con sentenza del 27 aprile 1999, il Tribunale di Palermo dichiarava Gorgone Francesco Paolo colpevole del delitto di concorso esterno nell'associazione per delinquere di stampo mafioso intesa Cosa Nostra, e lo condannava alla pena di anni sette di reclusione. Il giudizio di colpevolezza era fondato sul convincimento che tra il Gorgone e l'anzidetta organizzazione delinquenziale fossero intercorsi. due patti elettorali politicomafiosi, e precisamente uno con la cosca di Altofonte, l'altro con la cosca di Cerda e di Caccamo. In virtù di tali intese i clan delinquenziali di quelle zone si erano impegnati a sostenere elettoralmente lo stesso Gorgone, al tempo candidato alle elezioni regionali del 1991, in cambio della sua disponibilità ad emettere decreti di finanziamento per la realizzazione di determinate opere pubbliche, che, appositamente segnalate da esponenti mafiosi, avrebbero poi dovute essere aggiudicate ad imprese di gradimento della stessa consorteria.

Siffatto convincimento si fondava su un corposo compendio probatorio, costituito da molteplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra i quali Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni, Sfinò Angelo, Di Carlo Francesco e Lanzalaco Francesco e da una rilevante produzione documentale. Nelle relative risultanze i primi giudici ritenevano di poter ravvisare la prova di un preciso nesso di sinallagmaticità tra alcuni decreti di finanziamento emessi, nell'estate del 1991, dal Gorgone, in qualità di assessore al Territorio ed all'Ambiente, ed il sostegno elettorale delle famiglie mafiose, che aveva contribuito alla sua affermazione nelle elezioni regionali del giugno di quello stesso anno.

Nell'approfondita valutazione di merito venivano distinti due piani di indagine, uno riguardante i fatti relativi alla zona di Altofonte, l'altro relativo alle zone di Caccamo e di Cerda. Quanto al primo, emergeva il ruolo svolto nella vicenda da Gioè Antonino, esponente della locale famiglia mafiosa, il quale, delegato da Brusca Giovanni a rappresentare gli interessi dell'ala corleonese di Cosa Nostra nella gestione degli affari illeciti relativi al settore dei pubblici appalti, aveva tenuto frequenti contatti con Mario D'Acquisto, uomo di fiducia del Gorgone. Dall'esame di alcuni collaboratori di giustizia era anche emersa la dazione di somme di danaro al D'Acquisto in cambio dell'emissione di diversi decreti di finanziamento che interessavano l'organizzazione mafiosa.

Per quanto riguardava, invece, le zone di Caccamo e di Cerda, i primi giudici sottolineavano i rapporti. intrattenuti dal Gorgone attraverso il D'Acquisto con i clan mafiosi per tramite di Biondolillo Giuseppe, che, nella vicenda, aveva svolto, per quel territorio, la stessa funzione di trait d'union, che, nella zona di Altofonte, era stata esercitata dal Gioè. A dire dei giudici di merito, la possibilità di fare affidamento sull'appoggio del Gorgone aveva consentito all'organizzazione di incrementare sensibilmente la sua forza contrattuale nei confronti dell'imprenditoria e delle amministrazioni locali in funzione dell'illecito, accaparramento di lavori pubblici, lucrando così ragguardevoli profitti.

Pronunciando sul gravame proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, in esito ad articolata rievitazione dell'intero materiale probatorio, confermava la statuizione di condanna, reputando valida l'impalcatura accusatoria che riconduceva la fattispecie del patto politicomafioso al peculiare paradigma delittuoso comunemente qualificato come concorso

esterno in associazione per delinquere. Al riguardo, la Corte territoriale riteneva che il contributo dell'*extraneus* non potesse intendersi circoscritto alla sola ipotesi che l'organizzazione mafiosa versasse in stato di fibrillazione secondo la particolare terminologia usata, in proposito, nella fondamentale sentenza 16/1994, Demitry, pronunciata dalle Sezioni unite con riferimento cioè a situazioni di contingenti difficoltà del gruppo (al superamento delle quali concorreva, appunto, l'apporto esterno), ma fosse configurabile anche nei casi in cui, indipendentemente da ogni stato di crisi, il contributo valesse a determinare un rafforzamento della stessa consorteria. Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore del Gorgone propone ora ricorso per cassazione che affida ai motivi indicati in parte motiva.

### *Motivi della decisione*

1. Prima di esaminare le ragioni di censura che sostanziano il ricorso è giusto dar conto dei motivi per i quali questa Suprema Corte ha ritenuto di disattendere l'istanza con la quale il difensore ha chiesto che il procedimento fosse sospeso in attesa della pronuncia delle Sezioni unite, recentemente investite del contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla configurabilità della fattispecie delittuosa del concorso esterno in associazione mafiosa, e dunque proprio della questione di diritto che oggi è tema del presente giudizio.

Le segnalate ragioni di opportunità sono state ritenute insussistenti, essendo nelle more intervenuta la decisione risolutiva del contrasto, come emerge dalle informazioni provvisorie (nn. 2829 e 30) relative all'esito di quel procedimento (a carico di **Carnevale** Corrado, 14051/02). Da tali formali comunicazioni risulta infatti, che il Supremo Collegio ha ribadito la configurabilità del concorso esterno, ritenendo, altresì, che tale particolare fattispecie ricorra nelle ipotesi in cui taluno, pur privo di *affectio societatis* e non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Dunque, non solo risulta positivamente risolto il quesito della configurabilità della speciale ipotesi delittuosa in questione, che una parte della giurisprudenza aveva posto in dubbio, ma l'ambito di esplicazione della fattispecie non è stato circoscritto ai casi di apporto esterno inteso al mantenimento del sodalizio, sì da rendere possibile il superamento di momentanee difficoltà, ma è stato esteso anche alle ipotesi di contributo volto al rafforzamento della stessa.

1.1. Già solo questo primo riferimento consente di disattendere una parte cospicua del primo motivo di ricorso, in larga misura incentrato proprio nella contestazione della legittimità della fattispecie delittuosa in questione.

Pur ignorando le argomentazioni che hanno portato alla risoluzione del contrasto interpretativo nei termini sopra richiamati, non risultando ancora depositata la relativa sentenza, reputa questa Corte che l'orientamento chiaramente espresso dalla massima provvisoria sopra indicata peraltro, pienamente coincidente con la tesi giuridica sostenuta dal giudice di mento sia del tutto condivisibile e debba essere senz'altro affermato.

Già sul piano della pura logica di diritto non poche perplessità inducevano a dubitare della correttezza di una ricostruzione teorica dell'istituto che lasciasse fuori dall'area di applicabilità l'ipotesi dell'apporto esterno inteso al potenziamento della consorteria e non soltanto al superamento di contingenti difficoltà, tanto più a fronte di sicuri dati di conoscenza, che assurti a consistenza di massime di esperienza, alla stregua di univoche acquisizioni di tipo sociologico e giudiziario segnalavano da tempo che proprio quel genere di contributo costituiva una realtà largamente diffusa in determinati contesti sociali, tradizionalmente permeabili al condizionamento mafioso. Non solo, ma un ulteriore dato di conoscenza rendeva avvertiti che

proprio la disponibilità di contributi esterni, che costituisce l'essenza precipua della fattispecie in questione, ha rappresentato la via attraverso cui Cosa Nostra è giunta ad infiltrarsi in ambiti istituzionali, riuscendo così a contaminare anche settori importanti dell'ordinamento, sino a condizionarne le modalità di espressione.

Può, allora, ritenersi che il riferimento alle situazioni di mera fibrillazione, contenuto nelle pronunce giurisprudenziali maturate sulla scia della nota sentenza Demitry, piuttosto che inteso a limitare la rilevanza penale del concorso esterno a tali ipotesi, abbia voluto, in fondo, rimarcare l'estemporaneità e l'episodicità del contributo offerto dall'estraneo, in rapporto alla stabilità ed alla permanenza che connotano l'apporto istituzionale del partecipe del sodalizio.

Ogni ulteriore motivo di incertezza in proposito, però, non ha più ragion d'essere alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni unite.

1.2. Venendo ora alle rimanenti censure che sostanziano l'articolato motivo di ricorso, occorre premettere che, sotto il paradigma del vizio motivazionale, di cui all'articolo 606, lettera e) Cpp, parte ricorrente denuncia una serie di anomalie logiche che, a suo dire, caratterizzerebbero il percorso argomentativo intrapreso dai giudici di merito.

Ancora una volta, l'esame specifico delle ragioni di censura deve essere preceduto da una premessa d'ordine generale.

Ed invero, il tema specifico oggetto di attenzione dei giudici di merito è la particolare tipologia del patto politico-mafioso che, nella gamma delle molteplici modalità di espressione del concorso esterno, costituisce certamente una delle più peculiari manifestazioni.

Tale è l'intesa convenzionale che intercorra tra l'uomo politico ed esponenti di sodalizi mafiosi, fondata sullo scambio di reciproche promesse intese, per un verso, ad assicurare un contributo di voti in occasione di consultazioni elettorali e, dall'altro, un atteggiamento di benevola disponibilità ad assecondare in caso di elezione –determinate istanze della consorterìa delinquenziale, per qualsivoglia necessità od evenienza. La reciproca utilità di tale patto scellerato è di incontrovertibile evidenza.

Per un verso, il politico è consapevole di poter fare affidamento su un apporto sicuro di consensi, essendo sin troppo ovvia la capacità del sodalizio mafioso di orientare le preferenze di un cospicuo bacino elettorale dall'altro, l'organizzazione si assicura la piena disponibilità del candidato che, una volta eletto, potrà, alla bisogna, mettere a disposizione del sodalizio importanti attività o servizi dell'apparato istituzionale, sì da favorire, in qualsivoglia maniera, gli interessi mafiosi. Una delle possibili espressioni di utilità è certamente rappresentata dal condizionamento del settore dei pubblici appalti, che ha costituito, notoriamente, un ambito di attenzione di primario interesse per la consorterìa mafiosa, tanto più come ha esattamente ricordato l'impugnata sentenza in un determinato momento storico, allorché i successi dell'attività investigativa ed un più attento controllo del territorio hanno reso problematico il libero esercizio delle ordinarie attività illecite, costituenti la tradizionale fonte di sostentamento per l'organizzazione. Ma oltre ai cospicui profitti economici, il controllo del settore dei pubblici appalti offriva la possibilità di incrementare sensibilmente, nell'immaginario collettivo, l'espressione di forza e di smisurato potere di Cosa Nostra, a tal punto potente da riuscire ad infiltrarsi nei gangli del mondo istituzionale e, quindi, di quella realtà di valori che, agli occhi della collettività, avrebbe dovuto rimanere incontaminata espressione di legalità, sì da rappresentare, nell'ordinaria fisionomia di ogni ordinamento autenticamente democratico, l'ovvia alternativa a qualsivoglia inclinazione di devianza delinquenziale. E la vicenda oggetto del presente procedimento segnala certamente la capacità dell'organizzazione Cosa Nostra di condizionare, grazie al compiacente apporto dell'uomo politico di turno, il settore dei pubblici appalti, sin dalla sua fase genetica, e cioè proprio quella riguardante il finanziamento delle opere pubbliche. Viene così configurato lo scenario inquietante di un perverso sistema di rapporti mafia-imprenditoria e politica che giungeva al punto di condizionare il flusso di danaro pubblico, orientandolo in funzione non già di opzioni di priorità politica dei

bisogni della collettività, ma degli interessi particolari dell'organizzazione mafiosa, capace di far anteporre le esigenze d'intervento pubblico di determinate zone, e cioè proprio di quelle aree territoriali nelle quali avrebbe potuto, poi, più efficacemente e direttamente esplicarsi la sua capacità di controllo e d'intimidazione nel successivo iter procedurale di formazione dell'appalto pubblico, dalla fase dell'aggiudicazione a quella dell'esecuzione.

1.3. Tanto premesso, si osserva ora che una prima illogicità viene segnalata con riferimento all'assunto della sentenza impugnata secondo cui il rapporto di sinallagmaticità del patto politico si sarebbe posto tra due distinte controprestazioni: l'appoggio elettorale, per un verso, e l'emissione di decreti di finanziamento per l'altro. Viene, insomma, denunciata l'aporia dell'ipotizzato scambio di promesse di quel tenore in un momento in cui il candidato politico non sa ancora, uscirà vittorioso dalla tornata elettorale né può sapere se e quale incarico istituzionale gli verrà mai assegnato, senza, poi, dire che il conferimento di incarichi siffatti è, notoriamente, frutto di accordi dei partiti di governo successivi e conseguenti alla consultazione elettorale, sottratti, come tali, alla sfera di disponibilità del candidato.

La censura coglie solo un aspetto della complessiva impostazione della sentenza impugnata. Certamente, può apparire non conforme ai canoni di logica comune opinare che il patto di scambio possa consistere nella promessa di voti in cambio di decreti di finanziamento, rispetto ai quali, come è ovvio, il promissario non può, all'atto dell'accordo, avere alcun potere dispositivo né sa se potrà mai averne in futuro, in caso di elezione. Si tratta, però, di un'impostazione riduttiva, in quanto dalla complessiva architettura della sentenza impugnata emerge, in tutta evidenza, una più ampia articolazione del patto politicomafioso (riduttivamente, ed impropriamente, dimensionata, invece, dai primi giudici nei limitati termini: voto elettorale-decreto di finanziamento), che corrisponde pienamente all'essenza precipua della fattispecie del concorso esterno. Essenza che consiste nella promessa, anche implicita (ma inesorabilmente postulata dalla stessa stipulazione del patto), di totale ed incondizionata disponibilità a favorire gli interessi mafiosi in caso di elezione e di successiva assunzione di incarichi pubblici; disponibilità che abbraccia una gamma indeterminata di atteggiamenti: dalle piccole raccomandazioni (quale, ad esempio, nel caso di specie, quella volta a favorire il trasferimento di Daldone Salvatore, nipote dell'odierno collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo) sino a più significative attenzioni, quale il fattivo interessamento per l'emissione di decreti di finanziamento di opere pubbliche (cfr. Cassazione sezione quinta, 4893/00, nel senso, che il rapporto di scambio nel patto elettoral mafioso si perfeziona al momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione).

Il patto assicura al sodalizio mafioso la certezza di disporre, all'occorrenza, di un preciso referente in ambito istituzionale, sempre utile e disponibile all'occorrenza dalla parte del politico, la disponibilità a venire a patti con il mondo mafioso tradisce, sul piano dei valori etici, un atteggiamento di compiacenza o, quanto meno, di indifferenza per ciò che rappresenta Cosa Nostra, al di là del cinico calcolo di immediata utilità per il sicuro ritorno elettorale garantito dall'organizzazione. D'altro canto, il politico, che è persona perfettamente calata nella realtà sociale in cui vive ed opera, è affatto consapevole della forza cogente dell'accordo, ben sapendo che non è dato accettare il sostegno dell'organizzazione mafiosa senza garantire, ad un tempo, la più ampia disponibilità a favorirne gli interessi, in caso di elezione. E ben sa anche che, in caso di elusione di quel patto d'onore, il prezzo da pagare sarebbe altissimo, anche in termini di possibili rischi per l'incolumità sua o dei suoi prossimi congiunti. Stringere il patto con l'organizzazione mafiosa significa, insomma, effettuare una precisa scelta di campo ed impegnare, da subito, i propri futuri comportamenti, anche sul piano politicoistituzionale, in una logica di servizio a beneficio degli interessi dell'organizzazione. Ed al di là dell'opinabile tentativo di sterilizzare o cristallizzare, addirittura sulla falsariga di tradizionali schemi di diritto civile (secondo logiche di sinallagmaticità, di valenza obbligatoria di reciproche promesse di prestazioni future, di intese basate sul *do ut des* e via dicendo), i termini della convenzione

politico-mafiosa, ciò che rileva è che la sentenza abbia colto assai bene l'essenza complessiva del patto, che è quella sopra delineata. Peraltro, siffatta impostazione era certamente consentita dall'ampia formulazione del capo di imputazione (che riguardava, genericamente, il concorso nelle attività ed al perseguimento degli scopi della associazione di tipo mafioso "Cosa Nostra", favorendo in modo continuativo l'inserimento di esponenti della stessa nelle attività economiche legate ai pubblici appalti). E, sullo sfondo della complessiva disponibilità costantemente dimostrata dal Gorgone nei confronti dell'organizzazione mafiosa, ha trovato pieno riscontro in processo l'addebito relativo al favorito inserimento di esponenti del mondo malavitoso nello svolgimento di attività connesse ai pubblici appalti, realizzatosi mediante il conseguimento di flussi di finanziamento devoluti a beneficio di determinate zone nelle quali era più agevolmente gestibile la successiva aggiudicazione delle opere da parte di soggetti imprenditoriali vicini alla cosca, con ritorno economico per la stessa consorteria.

Identiche argomentazioni valgono, poi, a confutare l'obiezione relativa ad altro presunto salto logico della sentenza di primo grado, ossia all'assunto secondo il quale il decreto di finanziamento per le opere fognarie di Altofonte (indicato come elemento di riscontro delle propalazioni accusatorie dei collaboratori) non avrebbe potuto rappresentare la controprestazione dell'accordo perché l'iter relativo sarebbe iniziato molto tempo prima che il Gorgone assumesse l'incarico assessoriale.

D'altronde, non si vede proprio quale apprezzabile diversità sul piano concettuale – in rapporto alla precipua logica di favore nei confronti degli interessi mafiosi, che caratterizza l'addebito in contestazione – possa mai esservi tra l'ipotesi di avere solo accelerato l'esito di una pratica di pubblico finanziamento in itinere e l'ipotesi di avere onorato un (improbabile) patteggiamento che, *ab origine*, prevedesse l'erogazione di quello stesso finanziamento.

Non coglie nel segno neppure l'obiezione che contesta l'esistenza del patto elettorale per il solo fatto che Brusca, capo del mandamento nel quale è ricompresa la zona di Altofonte, abbia dichiarato di ignorarne l'esistenza. Ancora una volta si tratta di una logica difensiva strategicamente riduttiva, in quanto lo stesso collaboratore, nel ricostruire il complesso meccanismo di entrate nel mondo istituzionale ai fini dell'accaparramento di pubblici appalti, ha fatto chiaro riferimento al Gorgone ed al suo intermediario Mario D'Acquisto, con il quale la persona da lui appositamente delegata per la cura del settore dei pubblici appalti nell'interesse di Cosa Nostra, e cioè Gioè Antonino, veniva sistematicamente in contatto. Anzi, le dichiarazioni del Brusca sono state giustamente valorizzate dalla Corte territoriale come dato di conferma, di straordinario momento, delle dichiarazioni accusatorie di La Barbera e Di Matteo, opportunamente evidenziando la significatività del contributo del dichiarante, giunto a distanza di tempo dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, con i quali, peraltro, era da escludere qualsivoglia intesa preventiva, stante i noti rapporti conflittuali tra loro esistenti (f. 34).

Identiche risposte sollecita, poi, l'altra censura che ravvisa un ulteriore profilo di illogicità nella ricostruzione dei rapporti tra esponenti mafiosi ed il Gorgone nella circostanza della dazione di somme di danaro che sarebbero state versate all'intermediario D'Acquisto e, per suo tramite, al Gorgone. A dire della difesa, una siffatta erogazione costituirebbe elemento di distonia o disturbo nella complessiva ricostruzione di quel sistema di rapporti, imponendo, sul piano logico, una drastica ed ineludibile scelta tra due inconciliabili ipotesi: o i decreti di finanziamento avrebbero costituito controprestazione dell'appoggio elettorale della cosca, ed allora non residuerebbe, concettualmente, spazio alcuno per una dazione di danaro, ovvero non esisteva l'ipotizzato patto elettorale, ed i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti ad un'ordinaria vicenda tangenzia..

Ancora una volta, viene accortamente travisata la logica della sentenza impugnata, rispetto alla quale i finanziamenti di opere pubbliche rappresentano soltanto uno degli aspetti più significativi, costituendo un *prius*, e cioè un antecedente logico ovvero elemento di presupposizione della diabolica intesa, quanto un *posterius*, e cioè concreta modalità di

espressione della totale disponibilità del politico, uno dei molteplici modi, insomma, attraverso i quali quell'atteggiamento di favore si sostanzia. E in tale contesto relazionale, puntualmente descritto dai collaboratori di giustizia, e segnatamente dal Brusca, il Gorgone costituiva il costante referente, pronto ad interessarsi (anche) dell'erogazione di finanziamenti in favore delle amministrazioni sponsorizzate dalla stessa organizzazione mafiosa, nella prospettiva (certa) dell'aggiudicazione ad imprenditori di gradimento, che, per assicurarsi i lavori, versavano una percentuale a Cosa Nostra che, a sua volta, ne girava una quota parte al politico. Nell'economia di tale illecito sistema, la dazione di danaro, in occasione dell'emissione di decreti di finanziamento, non costituisce momento di illogicità, ma, paradossalmente, finisce con il rappresentare, pur essa, un elemento di significativa conferma del fatto che, all'inizio, e cioè nella fase genetica dell'intesa con l'organizzazione, non potesse esservi alcuna concreta prospettiva di decreti di finanziamento, la cui fruibilità si sarebbe prospettata soltanto nel corso del rapporto con il Gorgone, allorquando, divenuto questi assessore, era in condizione di soddisfare le pretese di Cosa Nostra anche sul versante dei finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere gestibili dalla stessa cosca. Che, poi, al concreto interessamento del politico facesse riscontro anche l'elargizione di una percentuale delle somme corrisposte dagli imprenditori interessati all'aggiudicazione dei lavori è situazione di rilevanza neutra nella dinamica globale dell'intesa; è modalità aggiuntiva che nulla sposta nella ricostruzione complessiva della vicenda, costituendo evidentemente non solo una forma di gratificazione del politico, ma anche un modo per condizionarlo e gestirlo ulteriormente, tenendolo ancor più avvinto all'illecito sistema imposto.

Ogni altra censura, riguardante pretese contraddittorietà nel *dictum* dei collaboratori di giustizia non sono apprezzabili in questa sede, perché afferenti alla valutazione di merito delle risultanze di causa che sfuggono al vaglio di legittimità, in quanto assistite da motivazione certamente idonea e sufficiente, nel contesto di un motivato giudizio di attendibilità delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, considerate affidabili sia in sé che in ragione dei significativi riscontri che hanno trovato in processo. Non solo, ma la Corte si è, doverosamente, fatta carico di esaminare anche i profili di asserita difformità segnalati dalla difesa, rendendo in proposito spiegazione esaustiva e soddisfacente, che non può ora essere rimessa in discussione, in funzione di un'impraticabile rilettura delle emergenze di causa.

Da ultimo, non può costituire elemento di debolezza dell'impianto probatorio la circostanza che il D'Acquisto, asseritamente uomo di fiducia del Gorgone e suo intermediario nei rapporti con gli esponenti mafiosi, sia stato assolto da identica accusa oggi mossa al politico. A parte il rilievo che l'esito del giudizio riguardante un imputato non può, di per sé, riverberarsi in favore di altro imputato in diverso contesto procedimentale, sta di fatto che la Corte territoriale ha indicato le ragioni di tale difformità di giudizio, spiegandole, in chiave processuale, con il convincente rilievo che, nel distinto procedimento riguardante il D'Acquisto, definito con il rito abbreviato, si è ovviamente giudicato allo stato degli atti delle indagini preliminari e tra questi non potevano ancora esservi le dichiarazioni di Brusca Giovanni alle quali è stato attribuito largo (e, per tanti aspetti, decisivo) rilievo nell'esame della diversa posizione del Gorgone (cfr. f. 29).

Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi privo di giuridico fondamento ogni rilievo critico espresso da parte ricorrente in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di reato in contestazione posto che i giudici di merito, con conforme valutazione in primo e secondo grado, hanno reso ampia motivazione in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie delittuosa. Ed infatti, integrando pacificamente la condotta in esame (e cioè il costante atteggiamento di favore nei confronti dell'organizzazione mafiosa, manifestatosi si ripete in variegate forme) l'elemento oggettivo del reato in questione, era adeguatamente acclarato anche il profilo psicologico, in termini di piena consapevolezza del contributo offerto, di sicura utilità per gli interessi del sodalizio delinquenziale. E siffatta consapevolezza è stata correttamente desunta non soltanto dal dato ontologico in sé considerato (e, più precisamente, dalla constatazione dell'obiettiva utilità del contributo assicurato alla consorteria), quanto da una serie di elementi di significativa

valenza. Tra questi di particolare rilevanza sono stati giustamente ritenuti i preesistenti rapporti con esponenti mafiosi di rilievo nonché diverse circostanze riferite dai collaboratori di giustizia ed analiticamente esaminate in sentenza, tra le quali spicca il regime dei maltrattamenti cui il Gorgone era stato inizialmente sottoposto in carcere per volere della cosca, perché sospettato, al pari di una certa classe politica che sembrava aver tradito le attese, di essersi comportato male nei confronti dell'organizzazione e fatto ancor più emblematico l'improvvisa cessazione di tale regime vessatorio per espresso volere di uno dei maggiori esponenti di Cosa Nostra, e cioè di Leoluca Bagarella, il quale temeva che, irretito da questo trattamento, il Gorgone potesse addirittura pentirsi (cfr. concordi dichiarazioni di Onorato Francesco Paolo e Di Filippo Emanuele).

È, persino, superfluo sottolineare, a questo punto, che se Cosa Nostra temeva che il Gorgone potesse collaborare, questi doveva essere a conoscenza di fatti di particolare interesse per la consorteria, che, ove rivelati all'autorità, avrebbero potuto arrecare pregiudizio agli interessi mafiosi. E se di tanto il Gorgone era a conoscenza, significa che il suo pregresso contributo al sodalizio era stato ben consapevole e coscientemente orientato al servizio della consorteria. Di pari significatività è l'altro episodio riferito da Brusca Giovanni in ordine all'interessamento richiesto dall'imputato ad un esponente mafioso perché intercedesse in suo favore presso l'esattore Ignazio Salvo affinché fossero mitigate le sue pretese in relazione ad un credito da quest'ultimo vantato nei confronti dello stesso Gorgone, disposto anche a cedere uno dei suoi appartamenti in Palermo pur di tacitare le esose pretese creditorie. L'episodio, che ha trovato sostanziale riscontro nelle acquisizioni testimoniali in atti, è particolarmente significativo a conferma delle entrate che il Gorgone accreditava in ambito malavitoso, al quale non si fece certo scrupolo di ricorrere per un bonario componimento della questione economica che lo interessava.

1.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda, invece, la pretesa violazione dell'articolo 606 lettera d) ed e) in relazione all'articolo 603, sul rilievo della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la documentazione indicata nell'atto di appello intesa alla prova che, nell'erogazione dei finanziamenti nei confronti dei comuni di Altofonte o di altri comuni, non vi era stato favoritismo di sorta da parte dell'imputato, sì da confutare l'assunto dei primi giudici secondo cui i decreti di finanziamento costituivano la controprestazione dei patti elettorali con il sodalizio mafioso.

La censura va disattesa attenendo all'esercizio del potere discrezionale del giudice di appello. Peraltro, dal contesto motivazionale emergono in tutta evidenza le ragioni per le quali la richiesta di integrazione probatoria è stata disattesa, risultando peraltro del tutto ininfluenza (e logicamente inconciliabile) rispetto all'impostazione complessiva della sentenza impugnata. L'angolazione prospettata – e cioè la stipula di patti elettorali aventi ad oggetto, come contropartita, l'emissione di decreti di finanziamento – è stata, come si è detto, ritenuta riduttiva e parziale rispetto alla tesi fondatamente sostenuta dal giudice di appello, che ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di reato in questione, la mera promessa di piena disponibilità nei confronti del sodalizio delinquenziale, poi realmente onorata in svariate forme, anche sub specie di emissione di decreti di finanziamento.

2. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le statuizioni espresse in dispositivo.

*PQM*

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il concorso esterno in associazione mafiosa non solo è configurabile come reato ma il patto politico-mafioso ne rappresenta la massima espressione.

Ad affermarlo è la quinta sezione penale della Cassazione che, con la decisione 4293/03 depositata lo scorso 30 gennaio e leggibile tra gli allegati, applica per la prima volta i principi di diritto contenuti - e conosciuti in base alle massime provvisorie - nella sentenza **Carnevale** decisa dalle Sezioni unite penali il 30 ottobre 2002, ma ancora in attesa di pubblicazione (vedi in arretrati del 31 ottobre 2001).

La vicenda processuale pervenuta all'attenzione della Corte ha inizio nel '99, quando il tribunale di Palermo condannava il politico Gorgone F.P a sette anni di reclusione per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso. Alla base del giudizio di colpevolezza, per i giudici palermitani, vi era l'esistenza di due patti elettorali politico-mafiosi intercorsi tra il Gorgone e Cosa Nostra. Intese dirette a sostenere elettoralmente il politico siciliano alle amministrative del '91, in cambio della sua disponibilità ad «emettere decreti di finanziamento per la realizzazione di determinate opere pubbliche, che appositamente segnalate da esponenti mafiosi, avrebbero poi dovute essere aggiudicate ad imprese di gradimento della stessa consorteria». L'impalcatura accusatoria della procura palermitana è stata confermata in pieno dalla Corte d'appello di Palermo che «riconduceva la fattispecie del patto politico-mafioso al peculiare paradigma delittuoso comunemente qualificato come concorso esterno in associazione per delinquere».

A nulla è valso il ricorso presentato in Cassazione dal Gorgone. La quinta sezione, infatti, pur non conoscendo le motivazioni che hanno spinto le Sezioni unite a ritenere configurabile il concorso esterno nella sentenza **Carnevale**, perché non ancora depositata, ha condiviso in tutto e per tutto l'orientamento espresso nelle massime provvisorie. In base a quest'ultime il massimo consesso di legittimità ha affermato che il concorso esterno ricorre «nelle ipotesi in cui taluno, pur privo di *affectio societatis* e non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima». In sostanza, le Sezioni unite con la sentenza **Carnevale** hanno detto qualcosa di più, andando oltre l'orientamento giurisprudenziale che sulla scia della sentenza Demitry (Sezioni unite, 16/1994) circoscriveva il concorso esterno alla sola ipotesi di «fibrillazione», ossia di crisi dell'associazione mafiosa. Adesso, infatti, l'area di applicabilità del concorso esterno si estende anche all'ipotesi di contributo diretto al «rafforzamento» del sodalizio criminale e non solo «al superamento di contingenti difficoltà», dunque, di crisi della stessa.

Infine, i Supremi giudici provano a dare una definizione del patto politico-mafioso in cui si realizza la massima espressione del concorso esterno: «è l'intesa convenzionale che intercorra tra l'uomo politico ed esponenti di sodalizi mafiosi, fondata sullo scambio di reciproche promesse intese, per un verso, ad assicurare un contributo di voti in occasione di consultazioni elettorali e, dall'altro, un atteggiamento di benevola disponibilità ad assecondare in caso di elezione – determinate istanze della consorteria delinquenziale, per qualsivoglia necessità od evenienza. La reciproca utilità di tale patto scellerato è di incontrovertibile evidenza».

Evidenza che non impedisce ai giudici di spiegare in modo analitico i vantaggi per gli affiliati a Cosa nostra: «il patto assicura al sodalizio mafioso la certezza di disporre, all'occorrenza, di un preciso referente in ambito istituzionale, sempre utile e disponibile all'occorrenza». Dalla parte del politico: «stringere il patto con l'organizzazione mafiosa significa effettuare una precisa scelta di campo ed impegnare, da subito, i propri futuri comportamenti, anche sul piano politico-istituzionale, in una logica di servizio a beneficio degli interessi dell'organizzazione».

## Barbara Manzella